



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## IL COMANDANTE GENERALE

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente “Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”;

**VISTA** la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme per il servizio di leva”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

**VISTA** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”;

**VISTO** l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTE** le disposizioni contenute nel Foglio d’Ordini Speciale sul reclutamento degli allievi finanziari, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

**VISTA** la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

**VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

**VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante “Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

**VISTO** il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** l’articolo 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009, recante “Autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112/2008”,

## **DETERMINA**

### **Art. 1 Posti disponibili**

1. È indetta, per l'anno 2009, una procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
  - a) accertamento dell'idoneità attitudinale;
  - b) accertamento dell'idoneità psico – fisica;
  - c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.

### **Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura**

1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
  - a) godano dei diritti civili e politici;
  - b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2009, il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1983 ed il 31 dicembre 1991, estremi compresi. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque non superiore a tre anni;
  - c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  - d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
  - e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misura di prevenzione;
  - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
  - g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.

- h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;
  - i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
  - l) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
  - m) appartengano alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

### **Art. 3** **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
  - a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
  - b) per coloro che hanno prestato servizio militare, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di età, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
  - c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2), e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito *internet* [www.gdf.it](http://www.gdf.it), nella sezione relativa ai concorsi.
4. Le domande di partecipazione alla procedura si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.

5. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate.
6. Le domande di partecipazione alla procedura prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all'articolo 4, sono restituite agli interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
7. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 4**  
**Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato 2):
  - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
  - b) il possesso della cittadinanza italiana;
  - c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
  - d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
  - e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
  - f) il titolo di studio di cui è in possesso;
  - g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
  - h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
  - i) di non essere stato espulso dalle Forze armate dai corpi militarmente o civilmente organizzati né destituito dai pubblici uffici;

- l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
  - m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
  - n) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
  - o) di appartenere alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, procedura durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

#### **Art. 5 Istruttoria delle domande**

- 1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
- 2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del corso di formazione.

#### **Art. 6 Commissione giudicatrice**

- 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
  - a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
  - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
  - c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri;

- d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
  3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
  4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
  5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

#### **Art. 7**

#### **Adempimenti delle sottocommissioni**

1. Le sottocommissioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

#### **Art. 8**

#### **Esclusione dalla procedura**

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 9**

#### **Documento di identificazione**

1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

**Art. 10**  
**Accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale.
2. L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
  - a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
  - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
  - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

**Art. 11**  
**Accertamento dell'idoneità psico-fisica**

1. L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti



di cui all'articolo 12, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.

4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

## **Art. 12** **Requisiti psico-fisici**

1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale:
  - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
  - b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
  - c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.La positività agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta l'esclusione dal concorso.  
La positività all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, i candidati devono, altresì, produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
  - a) lo stato di buona salute;

- b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
  - c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dalla procedura, se non presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare, del certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dalla procedura.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
- a) neurologica;
  - b) psichiatrica;
  - c) otorinolaringoiatrica;
  - d) oculistica;
  - e) odontostomatologica;
  - f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere:
- a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
  - b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
  - c) acutezza visiva:
    - 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
    - 2) campo visivo e motilità oculare normali;
    - 3) visione binoculare;
    - 4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
9. La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati è effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
10. Sono causa di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
- a) monolaterale: 35 dB;
  - b) bilaterale: P.P.T. 20%.

12. Sono, inoltre, cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
  - a) radiografia del torace;
  - b) dell'urina ed ematochimici;
  - c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
  - d) test psico-clinici.
16. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio nel Corpo. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data comunicata all'atto della visita medica preliminare.

### **Art. 13**

#### **Mancata presentazione del candidato alle prove selettive**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale e l'accertamento dell'idoneità psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al n. 0624290674.

### **Art. 14**

#### **Documentazione**

1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti atti relativi ai candidati:
  - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
  - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
  - c) dichiarazione del casellario giudiziale;
  - d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare.
2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11 devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro la data comunicata all'atto della visita medica preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

**Art. 15**  
**Graduatoria finale di merito**

1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 4.
3. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. La graduatoria è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

**Art. 16**  
**Ammissione al corso di formazione**

1. Sono ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi finanziari, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, gli aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito di cui all'articolo 15, nei limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalità di cui al comma 1.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

**Art. 17**  
**Mancata presentazione al corso**

1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il competente Comando Provinciale della Guardia di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

#### **Art. 18**

#### **Spese di partecipazione alla procedura**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

#### **Art. 19**

#### **Trattamento economico degli allievi finanziari**

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanziari fruiscono del vitto, dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
  - a) per la manutenzione del vestiario;
  - b) di carattere personale e straordinario.

#### **Art. 20**

#### **Assegnazione al termine del corso**

1. Al termine del corso di formazione di cui all'articolo 16, i finanziari sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

#### **Art. 21**

#### **Sito internet ed informazioni utili**

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo [www.gdf.it](http://www.gdf.it), nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, è pubblicata sul citato sito *internet* la graduatoria finale.

#### **Art. 22**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione

giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comandante Generale della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma,

Gen.C.A. Cosimo D'Arrigo